NELLA COSTITUZIONE C'È POSTO PER TUTTI... A PROPOSITO DI FAMIGLIA

di Andrea Y. Melani (3 marzo 2008)

Il tentativo di riconoscere giuridicamente le coppie di fatto, a prescindere dal sesso dei conviventi, ha sollevato un gran polverone, mettendo in discussione la laicità delle istituzioni repubblicane per opera di agenti esterni (il Papa, la CEI,...) e di agenti interni all'organo rappresentativo dell'interesse nazionale, *in primis* parlamentari cattolici, cattolicissimi, pseudolaici. Giuridicamente il polverone ha condotto ad una "battaglia" nel cercare di conquistare l'art. 29 della Costituzione, con interpretazioni per di più di favore, e di inquadrare all'interno della Carta stessa una "nuova" forma di relazione personale, quale la convivenza (DICO/CUS) rispetto alla famiglia riconosciuta dal e nel matrimonio, nuova forma (ma invalsa da anni) liberamente scelta da coppie eterosessuali, "forzata" poiché l'unica possibile per le coppie omosessuali.

Due le questioni; la prima: il riconoscimento giuridico della convivenza è costituzionalmente legittimo? La seconda: "famiglia come società naturale", è naturale una coppia omosessuale?

Nel rispondere a queste domande, si è argomentato principalmente alla luce degli artt. 2 e 29; mentre "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali", "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio". I risultati interpretativi hanno condotto a due soluzioni valide ma discordanti tra loro, creando un'aporia, dovuta al limite che caratterizza entrambi gli atteggiamenti ermeneutici, volti acriticamente a difendere le proprie "visioni ideologiche", scordandosi che le norme della Costituzione fanno sistema; una prima interpretazione sostiene che è famiglia solo la società naturale fondata sul matrimonio, facendo leva sull'art. 29 e dimenticandosi dell'art. 2; per la seconda è famiglia anche la mera convivenza, diversa ma equiparabile *in toto* alla prima facendo leva sull'art. 2 e dimenticandosi dell'art. 29. Evidente è appunto la dissonanza, conseguenza di un'opera esegetica che scinde il contenuto della Carta, non considerando le norme (brutto a dirsi) ideologicamente di "sfavore"; tale aporia è logicamente risolvibile attraverso l'interpretazione sistematica e quella evolutiva precipuamente degli artt. 2 e 29.

Tutto ruota attorno al concetto di famiglia, cosa è e come deve essere, vale a dire sostanza e forma della famiglia. Costituzionalmente sarà famiglia, ciò che lo è e sostanzialmente e formalmente.

Partendo dalla *sostanza*, la Costituzione definisce la famiglia come società naturale, nucleo di relazioni affettivo-personali che si crea naturalmente, cioè spontaneamente, che non si può imporre, essendo risultato di dinamiche umane pre e metagiuriche. Sistematicamente questo nucleo è un corpo sociale, inquadrabile in una delle tante formazioni sociali cui la Carta attribuisce rilevanza, tramite il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo all'interno di esse, dove la famiglia è la prima forma di organizzazione nella comunità sociale.

Naturalmente esistono diverse realtà familiari, diversi modelli (coppia eterosessuale, omosessuale, poligamia,...), tutti comunque espressione di una società naturale, e astrattamente riconducibili sotto l'egida dell'art. 29.

La nozione costituzionale di famiglia è dunque quella sociologica (e quella comune) di nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione legati da vincoli giuridici.

A questo punto bisogna chiedersi se la convivenza sia sostanzialmente famiglia, se si manifesti come società naturale. Pare indubbia la risposta affermativa, non si può negare che sostanzialmente una coppia convivente sia equiparabile ad una coniugata; i fatti le accomunano, dall'amore (o altro) che le spinge a formarsi, al convivere, all'affrontare ogni sorta di problemi, ai successi, alla volontà di fare un figlio, alla libertà di non farne. Sconfessare quanto detto, sarebbe non solo contrario alla nozione costituzionale di famiglia, ma anche una discriminazione irragionevole di due realtà diverse formalmente, ma di fatto (sostanzialmente) molto simili.

Per quanto riguarda la *forma* si intende il come deve essere il vincolo che tiene unita la famiglia, e quindi il come riconoscerla.

Onor di cronaca vuole che *la convivenza rimanga formalmente non famiglia* perché ancora non riconosciuta giuridicamente, dato che DICO, CUS non hanno avuto per ora molta fortuna.

In ogni caso, si tratta di rispondere alla questione se una legge che riconosce e tutela i diritti delle coppie di fatto sia costituzionalmente legittima, e prima ancora se la Costituzione ammetta forme differenti, cioè riconoscimenti giuridici diversi della famiglia, o solo il matrimonio.

Sulla questione formale si genera l'aporia attraverso quelle due interpretazioni "monche", decontestualizzate. Le interpretazioni sistematica (art. 2 e art. 29) ed evolutiva, consentono di risolvere la contraddizione inquadrando la famiglia nel contesto della Costituzione e nel contesto storico-sociale.

Storicamente sarà anche vero che i Costituenti minimamente pensavano a che le persone potessero unirsi in altre forme diverse dal matrimonio, ma la forza della Carta consiste nel saper accogliere, nel suo essere inclusiva e non esclusiva, nell'impossibilità di prevedere tutto ma di aprire all'intervento volto a riconoscere giuridicamente situazioni costituzionalmente meritevoli di tutela, vale a dire che si confanno alla ratio delle sue norme. Il contesto sociale è mutato, non solo nella modalità di relazionarsi affettivamente ma anche sotto un'altra molteplicità di aspetti che la Carta ha saputo accogliere perché aperta. A mo' d'esempio e sempre nell'ambito familiare, si consideri il divorzio; la Costituzione assorbendo il conflitto di valori (Bin) in alcune sue disposizioni, è in grado di aggiornarsi, di stare al passo con il cambiamento della coscienza sociale ed infatti tacendo sull'indissolubilità del vincolo coniugale accoglie sia la possibilità, rispecchiata inizialmente nel diritto civile, di considerare il matrimonio come atto *ad perpetuum*, sia la possibilità, ove fosse mutata la percezione dei consociati, di prevedere lo scioglimento del coniugio, così avvenuto nel 1970.

Lo stesso vale per la convivenza. La sua diffusione dipende dal fatto che i fattori economici e sociali che incidono sulle relazioni personali cambiano, e bisogna prendere atto delle dinamiche che creano famiglia, non in grado sempre di confarsi al vincolo del coniugio, per scelta *insindacabile* (coppie eterosessuali), per forza (coppie omosessuali).

La Costituzione riconosce realtà sociali meritevoli di tutela, nuove e diverse da come erano concepibili, è la sua capacità di "vivere nella società"; la convivenza è una forma diversa dal matrimonio, non precedentemente ravvisabile, ma ora degna di riconoscimento giuridico.

Tutto ciò non basta. Si tratta di individuare ove la Carta attribuisce rilevanza alle nuove forme di famiglia, vale a dire *ex* art. 2.

Sistematicamente l'aporia iniziale viene meno attraverso due prospettive diverse ma equipollenti.

Secondo una prima prospettiva (art. 29 integrato dall'art. 2), "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, ma anche di quella famiglia non fondata sul matrimonio, quale formazione sociale meritevole di tutela". La Costituzione avvalora la famiglia in generale come formazione sociale, nel contempo, privilegiando (testualmente evidente) quella fondata sul matrimonio. Per essere chiari, non è vero che la Carta riconosce solo una forma di famiglia, ne privilegia una, il matrimonio, cioè la preferisce rispetto ad altre comunque da tutelare.

Giusta la seconda prospettiva (art. 2 integrato dall'art. 29), "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, tra queste spicca la famiglia come società naturale, privilegiando quella fondata sul matrimonio".

Essendo la famiglia una società naturale, che nasce indipendentemente da qualsiasi riconoscimento, esistono odiernamente vari modi di intenderne il vincolo, e di questo prende atto la Carta, ribadendo che esiste una forma preferibile, il matrimonio, espressione di una coscienza sociale che vedeva nel matrimonio stesso l'emblema dell'unione anche supportato da una radicata sensibilità religiosa. È evidente che oggi le cose stanno diversamente. Sussistono mille motivi perché una coppia non intenda contrarre matrimonio, motivi metagiuridici, e che comunque dia vita ad una formazione sociale, spontanea, magari più solida e duratura rispetto a coppie sposate. Al di fuori del contesto giuridico, socialmente parlando è paradossale biasimare una coppia convivente magari con figli che resterà unita sine die, e restar muti di fronte a realtà come matrimoni di comodo (per ottenere la cittadinanza, coprire malefatte,...). Siccome sono irrilevanti i motivi per cui una coppia si sposa, altrettanto vale per i motivi per cui una coppia non si sposa, mentre unico è il fatto fondamentale: l'aver creato naturalmente una relazione meritevole di tutela.

Inoltre, spesso si è ripetuta una frase del genere "chi vuole i diritti, si sposi. Che ci vorrà mai a contrarre matrimonio". Qui sta il limite. Nessuno ha il diritto di decidere per gli altri, tanto meno di imporre scelte o "valori", quando si tratta di dar vita a realtà positive, come quelle personali. È principio di laicità.

Rebus sic stantibus, una legge volta a regolare le coppie di fatto, la convivenza quale differente modo di vedere il vincolo familiare, non è incostituzionale nella misura in cui il riconoscimento giuridico e quindi la disciplina giuridica siano differenti rispetto a quanto previsto per il matrimonio, questo come forma che attribuisce giustamente più diritti

(*rectius* più facile accesso) ed altrettanti stringenti doveri, cosicché siano salvaguardati ragionevolmente la differenza costituzionale tra coniugio e convivenza, il rispetto da sempre confermato al primo, la tutela finalmente riconosciuta anche alla seconda.

Come dire, ancora una volta l'essenza della Costituzione (che non può essere antinomica!) mette d'accordo posizioni opposte, con buona pace di tutti quanti.

La valenza costituzionale delle coppie di fatto, quali famiglie diverse da quelle sposate azzera le proteste semplicistiche levatesi per questioni puramente terminologiche, quelle che, difendendo a spada tratta la "purezza" della famiglia, come sostantivo attribuibile solo a coppie eterosessuali sposate, gridano allo scandalo: guai a chiamar famiglia quella donna e quell'uomo non sposati che amorevolmente crescono un figlio, nonostante sbarchino il lunario, sarebbe un attentato al valore del matrimonio (e come si dovrebbe chiamare questa realtà sociale!). Valore è la famiglia, non il matrimonio; prima la famiglia, poi il matrimonio.

Tali proteste qualificano la coppia di fatto come *skandalon*, ovvero insidia, ostacolo. Ma nei confronti di chi e di cosa? Nessuno intende togliere il crisma al matrimonio, ma è bene ridimensionare la sua portata costituzionale, quale forma privilegiata di riconoscimento giuridico della famiglia, ma non la sola. Esistono diritti al di fuori del matrimonio degni di tutela, ostacolata da prese di posizioni incostituzionali. È opportuno ribadire che per forma privilegiata non si intende migliore, ma preferibile e dunque giuridicamente diversa; nella società attuale la forma migliore è quella che si attaglia alle dinamiche relazionali, alla singola situazione personale dei *partners*, che sia matrimonio, DICO o CUS o PACS.

Tutto ciò non attenta alla sensibilità cattolica verso il matrimonio, ma segna un progresso civile che anche l'Italia deve saper affrontare alla luce della sua Costituzione. Non sembra che negli Stati europei ed extraeuropei che cavalcano l'onda della democrazia, le società siano depravate; anzi palese è il miglioramento poiché se tutti possono vivere meglio, ne giova la società, e uno Stato in quanto laico deve accogliere le istanze dei cittadini meritevoli di tutela. Ergo è il mancato riconoscimento ad essere nocivo per la collettività.

Da interpretare è un ultimo cavillo, rappresentato dalla lettera per cui ex art. 2 si riconoscono i *diritti dell'uomo nelle* formazioni sociali, ed ex art. 29 i *diritti della* famiglia. Da

qui si potrebbe trarre l'illazione per cui solo la famiglia fondata sul matrimonio ha diritti (e doveri), e per le altre solo il singolo che la crea ha diritti (e doveri).

Primo, è indubbio che riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, si attribuisce rilevanza alla formazione stessa (es. la convivenza, come altra forma di famiglia).

Secondo, il cavillo è puramente letterale poiché non si potrà negare che alcuni di quei "diritti della famiglia" siano diritti del singolo (il coniuge) nella famiglia, come il diritto a ricevere parte del patrimonio della persona amata, una volta deceduta.

Terzo, è evidente che sia le coppie sposate, che quelle di fatto, benché non ancora riconosciute, così come sono chiamate, compresi i singoli che le compongono, ad adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, così vanno loro riconosciuti e garantiti dei diritti.

Per concludere queste prime osservazioni, la legittimità costituzionale dei DICO/CUS o quello che sia è avallata dalla Corte costituzionale, la cui giurisprudenza fa vivere la Costituzione, la attualizza nel momento storico-sociale. Nella sentenza 166/98 la Corte riconferma il *leitmotiv* della sua giurisprudenza; la coppia di fatto, essendo libera da legami giuridici "orizzontali", ma non da quelli "verticali", nei rapporti genitori-figli è equiparata alla famiglia coniugata (la scelta di non sposarsi non può e non deve giustificare un trattamento deteriore dei figli rispetto a quelli di una coppia sposata). Inoltre, la Corte riconosce **costituzionalmente** la possibilità di introdurre regimi giuridici per le coppie conviventi, dunque di disciplinarne anche i vincoli "orizzontali". Allora non si spiega per quale motivo il legislatore non possa confermare e proseguire l'opera della Corte costituzionale (dove è lo *skandalon*?), ed incomprensibile risulta l'atteggiamento di alcuni giuristi che si bendano di fronte alle sue sentenze (è appunto noto che i d.d.l. governativi sono stati elaborati alla luce di quanto riconosciuto dalla Corte)! O non si considera la giurisprudenza, o si colpisce il bersaglio più facile: il legislatore o se si vuole, la politica.

Chiarito che sono possibili differenti forme di famiglie, e quindi la legittimità costituzionale di una legge come i DICO sta nella differente disciplina giuridica rispetto a quella del matrimonio, intendo esprimere osservazioni semantiche circa il costrutto "società naturale" di cui all'art. 29 che giungeranno all'inferenza per cui anche una coppia omosessuale può essere riconosciuta dalla forma "più sublime" (fondarsi sul matrimonio) senza necessità di ritocchi costituzionali, ma solo con la consapevolezza, quale linfa che

mantiene attuale la Costituzione, del mutamento non nocivo ma naturale della coscienza sociale di una comunità laica, quindi democratica, quindi pluralista che soffre ontologicamente delle imposizioni valoriali, quand'anche esprimessero la volontà della maggioranza dei consociati (spesso facilmente sconfessabile... Zapatero *docet*).

Famiglia è società naturale e quella fondata sul matrimonio e quella fondata su eventuali DICO/CUS. Riconoscendo giuridicamente le coppie di fatto omosessuali, si preconizza la loro essenza di famiglia, di società naturale, ergo non si potrà negare che l' art. 29 non chiuda alle unioni *gay* e lesbiche, data la sua opposta tendenza di apertura ai mutamenti di visioni sociali.

Condivido il punto di partenza del prof. Ruggeri in QC 4/07, ma mi pare contraddittorio quello di arrivo. Se è vero che la nozione di famiglia è una sola, ovvero come società che si forma spontaneamente, altrettanto vero è che per società naturale si può intendere di tutto e di più. La Costituzione apre astrattamente a tutti i modelli di famiglia che naturalmente si formano nel contesto sociale, coppie eterosessuali, omosessuali, poligamia, poliandria, rapporti a tre, quattro,.... E questa apertura non va stigmatizzata come qualcosa di riprovevole, anzi va elogiata la capacità della Carta di essere pluralista, di abbracciare le più svariate visioni del vivere in comunità, fondamento della laicità. Per principio, non sarà costituzionalmente illegittima la legge che prevedesse una disciplina per la poligamia, volendo significare che vi sia un'approvazione sociale del fenomeno e che il legislatore abbia provveduto a recepirlo.

Appoggio anche l'oggetto ma non il risultato del passaggio intermedio di Ruggeri; ammesso che nel contesto sociale si formino naturalmente diversi modelli di famiglia, tutti suscettibili di inquadramento ex art. 29, si tratta di individuare quale o quali modelli sono attualmente recepibili. Per Ruggeri, unico modello è la coppia eterosessuale sposata. L'argomento, molto gettonato, è quello della tradizione, giusta il quale la comunità italiana ha un'identità storico-religiosa tale da impedire un riconoscimento giuridico alle coppie gay poiché contrario alla visione del matrimonio come un'unione tra un uomo e una donna. Questo argomento è frutto di un'interpretazione giuridica della disciplina civilistica, dove comunque non si fa menzione della diversità di sesso, quale condicio sine qua non per contrarre il matrimonio (a differenza ad esempio del codice spagnolo che prevedeva questa condizione). L'interpretazione "tradizionale" è giustificata dalla garanzia del prosieguo della specie che offre l'unione di un uomo e di una donna. Da qui, due domande: la coppia eterosessuale che biologicamente non può aver prole è comunque

famiglia se sposata?; l'altra: la coppia eterosessuale che biologicamente ha figli e li alleva, non è famiglia perché non coniugata?

A parte che è costituzionalmente possibile il riconoscimento giuridico della convivenza, ma vi sono molteplici argomenti che giustificano l'inquadramento della coppia omosessuale come modello di famiglia, riconoscibile sia dai DICO/CUS che dal matrimonio.

Primo argomento, l'interpretazione letterale. La Costituzione dispone in termini di società naturale. Dal punto di vista semantico c'è confusione tra ciò che è naturale e ciò che è biologico. Una coppia omosessuale biologicamente non può aver figli (salvo che la scienza ne scopra le modalità...), ma questo non toglie naturalità alla relazione stessa. E la Costituzione richiede la naturalità, non la capacità e tanto meno la volontà di fare figli. In fin dei conti nulla è più naturale di stare assieme alla persona amata. Anche il codice civile conferma l'irrilevanza dei fini del matrimonio (varrà anche per i DICO/CUS), fondamentali invece per il diritto canonico, *in primis* il *bonum prolis*, che non è diritto italiano.

Stigmatizzare una coppia *gay* come innaturale perché non può procreare comporta, per una vergognosa *par condicio*, considerare innaturale anche la coppia eterosessuale che purtroppo non può contribuire alla crescita demografica. Opinioni del genere sono superabili in quanto è manifesto il ripudio delle discriminazioni nella Carta.

Ovviamente c'è chi, scavando nel religioso o in convinzioni personali, considera l'omosessuale *contra naturam*, deviato, malato, mostro, punizione divina. Non essendo necessario dimostrare il contrario in questa sede, rimando semplicemente alla scienza, che si occupa anche di malattie, all'OMS e ad una sensibilità sociale per la maggioranza lungi da quelle razziste considerazioni.

Secondo argomento, l'interpretazione storica. Gli atti dell'Assemblea costituente parlano chiaro, si usa il termine naturale per sottolineare la spontaneità delle relazioni affettive ed impedire che lo Stato (come dimostrato da fascismo e comunismo) ne abusi e si imponga nelle loro dinamiche.

<u>Terzo argomento, l'interpretazione sistematica</u> strettamente connessa a quella letterale. Il riferimento della Carta al dovere e diritto dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli non osta al riconoscimento di una coppia *gay* come famiglia. Non preordinando il matrimonio ad un fine, la Costituzione ha inteso occuparsi anche dei figli,

come intervento necessario verso una realtà assai rilevante ed inoltre, poiché il titolo Il guarda ai rapporti etico-sociali più svariati, il legare apoditticamente l'art. 29 agli artt. 30 e 31 pare una "strumentalizzazione" di un fenomeno importante, quale quello dei figli, per giustificare la visione religiosa, *in primis* cattolica della *societas*. Per di più essendo la cura dei figli un obbligo costituzionale dei genitori, sposati o meno è indifferente, lo è anche, sempre indifferentemente, per il genitore gay.

Sempre sistematicamente la coppia *gay* è una formazione sociale di cui all'art. 2, i componenti adempiono ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale e la Repubblica ha il compito di promuovere l'uguaglianza sostanziale dei suoi cittadini.

Quarto argomento, l'interpretazione evolutiva. L'interpretazione tradizionale è valida fino ad un certo punto. Esiste una realtà sociale come quella omosessuale, degna di considerazione; tutte le volte in cui nell'ambito morale o etico si tratta di riconoscere diritti civili, ci si scontra riparandosi dietro alla tradizione, qualificabile anche come identità. L'Italia è una Repubblica costituzionalmente laica che ha certo la sua storia ma in cui nessuno è tenuto a ravvedersi in quella identità storico-religiosa che si cerca di imporre. Di cultura tout court non ce n'è una sola, se così fosse, vorrebbe dire negare la visione pluralista della Carta; il fatto che la religione prevalentemente diffusa in Italia sia stata e sia quella cattolica, non toglie la possibilità di non aderirvi, soprattutto quando è un'identità con aspetti molti oscuri. La forte ingerenza ecclesiastica in Italia lede l'art. 7 della Cost. nonché dimostra l'incompetenza di chi rappresenta la Nazione. Quindi, prima di barricarsi dietro all'identità, tutta da verificare, si tratta di valutare laicamente le situazioni, e laicamente vuol dire consapevolezza che la società non si cristallizza in una cultura. Come Ruggeri fa notare, appare una discriminazione la differenza tra figli legittimi e naturali, eppure alla luce di quella tradizione (da altrove imposta) ciò è giustificabile. Allora è necessario essere obiettivi, meno faziosi nel fare leva in modo utilitaristico sul concetto (non univoco) di identità e dell'identificarsi in qualcosa. L'interpretazione tradizionale trova senz'altro validità nella visione della società dei Costituenti, ma non essendo mai esplicitamente espressa, dimostra il loro essere ben consapevoli che una società è dinamica, non statica, che vi è un conflitto di valori, non un'imposizione di valori.

Si guardi alla società spagnola; il Premier Zapatero ha introdotto i matrimoni omosessuali benché si pensava fosse fortemente presente un'identità cattolica, e si appresta a vincere molto probabilmente le elezioni politiche di marzo, quale conferma del

suo operato, anche nel campo dei diritti civili. Non sempre chi si identifica in un'identità religiosa, necessariamente non condivide una cultura laica e differente.

Bisogna dunque ridimensionare la portata del concetto di identità; l'Italia ha una storia, ma la società vive nell'attualità, ricca di nuovi bisogni e nuove sfaccettature, vive delle culture anche di quella invalsa nella buona parte dei paesi europei, aperta a riconoscere i diritti ad una realtà assodata come quella omosessuale. La Costituzione ha senz'altro un *corpus* di valori, qualificabile come tradizione od identità, però è indubbia la sua essenza evolutiva che comporta la necessità di "relegare" la tradizione, qualora si dimostri discriminatoria.

Quinto argomento, non giuridico, la visione internazionalistica-comparata. È noto che la Costituzione italiana ha una forte ispirazione internazionalistica, come metaforicamente Calamandrei spiegava l'art.11, "quale finestra dalla quale si intravede, con cielo sereno, qualcosa come gli Stati Uniti d'Europa e del Mondo". Ciò ha permesso all'Italia di esser membro della comunità europea, come forma sempre più integrata tra i popoli d'Europa. È vero che ciascun Stato membro ha una sua identità, ma non secondaria è la volontà di rafforzare quella europea, senz'altro democratica, laica e fondata sullo Stato di diritto, attraverso tra l'altro l'attribuzione della cittadinanza europea. Benché l'art. 11 sia preposto ad un'altra funzione, mutuo quella finestra di Calamandrei, invitando il legislatore italiano a guardare oltre le Alpi per quanto concerne i diritti civili, alle democrazie e non solo al Vaticano, monarchia assoluta con derive discriminatorie a partire dall'identità sessuale. Il legislatore non deve rinnegare la "presunta" identità italiana, ma contestualizzarla in quella europea, storica ed attuale, sempre più marcata politicamente, e in futuro, forse, anche nell'ambito valoriale e dei diritti civili. Insomma, checché se ne dica, non mi pare che i cugini spagnoli abbiano una tradizione identitaria differente dalla nostra, eppure... Continuando la metafora, il legislatore italiano non vede oltre le Alpi, non per via della presenza di nuvole ma a causa di un po' di fumo spirato dalle bocche di accaniti fumatori che ancora non si sono resi conto della nocività di quel fumo.

Per quanto addotto mi pare forzato, nel campo dei diritti civili, l'argomento della tradizione, perché è difficilmente provabile l'attualità del suo valore, e perché anzi si manifesta come discriminatorio e quindi come disvalore, dato che limitando *di fatto* la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedisce *il pieno sviluppo della persona umana* e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Alla luce di quanto detto, contrapponendo all'interpretazione "tradizionale" altri argomenti, concludo che la coppia *gay* è un modello di famiglia tutelato *ex* art. 29. Qui sta la contraddizione del prof. Ruggeri; egli giustamente sostiene che con società naturale, si fa riferimento a più modelli familiari, tutti ugualmente suscettibili di tutela *ex* art. 29 qualora la coscienza sociale, espressa dalla volontà legislativa, li accogliesse. La discordanza sovviene nel momento in cui Ruggeri, ravvedendo nella famiglia monogamica sposata il solo modello riscontrabile nella coscienza civile italiana, esclude che una coppia omosessuale possa rientrare nella famiglia di cui all'art. 29, non perché i "tempi non sono ancora maturi" ma perché anche qualora lo fossero, una legge *pro* nozze *gay* sarebbe pur sempre incostituzionale, in quanto l'art. 29 non è suscettibile di revisione. In parole povere significa che gli omosessuali non potranno mai sposarsi, neanche cambiando la Costituzione perché immutabile.

Appare molto difficile comprendere questa posizione, e se anche l'art 29 avesse previsto l'identità sessuale diversa per sposarsi, non si sarebbe capita la perennità di tale previsione. Comunque l'art 29. (e il comma secondo ben può riferirsi alle coppie omosessuali) non necessita di revisioni, dato il punto di partenza, in quanto può inquadrare tutti i modelli familiari, come società naturali, qualora il legislatore ordinario lo ritenesse opportuno, constatando l'apprezzamento sociale del fenomeno meritevole di tutela (un altro invito al legislatore; più che di matrimonio *gay*, sarebbe opportuno parlare di nozze *gay*; matrimonio evoca al *munus matris*, e date le questioni terminologiche, è meglio evitare...).

La Costituzione definisce la famiglia come società naturale. La naturalità è la sola connotazione necessaria perché si abbia di fatto o sostanzialmente una famiglia. Le dinamiche di formazione e di sviluppo di questo nucleo sociale possono essere diverse, e quindi possono esistere più modelli familiari, tutelati dalla Carta qualora apprezzati socialmente attraverso l'intervento del legislatore. Inoltre non tutte le famiglie si possono o vogliono attagliare alla disciplina matrimoniale. Ecco che la Costituzione riconosce la possibilità di sposarsi ma anche di convivere, riconosce diverse forme di famiglia, il matrimonio, i DICO/CUS/PACS prima inconcepibili, purché prevedano in termini di diritti e

doveri discipline giuridiche differenti, ove il matrimonio continui a risultare in posizione privilegiata sia quantitativamente che qualitativamente nell'ambito dei diritti .

La discriminazione è la sola interpretazione contra constitutionem.



